



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Il Giudice designato, dr.ssa Monica Mastrandrea, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.6.2020, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 26952/2019 vertente tra:

nata a Venezia in UCRAINA il rappresentata e difesa dall'avv. ricorrente

e

MINISTERO DELL'INTERNO – Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato

resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 6.11.2019 la ricorrente ha impugnato il provvedimento della PA con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, l. n. 91 del 1992, chiedendo al Tribunale in intestazione di dichiarare il proprio diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana. A sostegno della domanda, ha allegato e documentato: di essere coniugata con cittadino italiano dal 26.11.2016 (doc. 2); di risiedere legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni successivi al matrimonio (doc. 3 ove si legge che la ricorrente era residente già al 30.9.2016 e da cui si evince che la stessa, al tempo della istanza di riconoscimento della cittadinanza, ossia al 15.1.2019, aveva maturato il menzionato requisito richiesto dall'art. 5 cit.); di possedere una conoscenza della lingua italiana al livello B1 (doc. 5: attestato di conoscenza all'esito di un corso di lingua per sordi adulti stranieri); di aver ricevuto comunicazione di rigetto della domanda per non aver presentato il certificato di attestazione del livello di conoscenza della lingua italiana (doc. 6); di aver integrato la domanda ritenendo la predetta comunicazione come preavviso di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 10 bis l. 214 del 1990; di aver richiesto riesame della domanda in via di autotutela (doc. 8); di aver ricevuto comunicazione informale di rigetto della domanda per carenza di documentazione (doc. 9).

Si è costituito in giudizio il Ministero concludendo per il rigetto del ricorso, allegando, tra l'altro: la non illegittimità del provvedimento amministrativo in quanto pacificamente la ricorrente non aveva allegato alla domanda il certificato di conoscenza della lingua italiana come richiesto ai sensi dell'art. 9 l. n. 91 del 1992; la non necessità per legge di comunicazione nella specie del c.d.



preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 per la natura vincolata della decisione sulla cittadinanza.

All'esito dell'udienza del 16.6.2020 la causa è stata rimessa in decisione.

Si osserva: che è documentale, oltre che non contestato, il possesso da parte della ricorrente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 9 l. n. 91 del 1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana; che infatti la ricorrente è coniugata con cittadino italiano (doc. 2), risiede in Italia da almeno due anni successivi alla data del matrimonio (doc. 3), è in possesso di certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B1 (doc. 5); che nella specie l'Autorità Giudiziaria adita è chiamata a verificare la sussistenza del diritto sostanziale della ricorrente a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, con irrilevanza di ogni valutazione ulteriore e diversa; che è da ritenersi che il documento con cui alla ricorrente è stato comunicato il "rigetto" della domanda (doc. 6) sia un atto amministrativo che ha definito la domanda formulata dalla ricorrente e non un c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241 del 1990; che infatti al riguardo è documentale che, nonostante la ricorrente abbia comunicato alla PA precedente il possesso del certificato linguistico ed inviato lo stesso ad integrazione della domanda, l'Amministrazione non sia addivenuta ad una decisione differente ed anzi abbia comunicato che "*le istanze (...) sono state rifiutate poiché (...) mancano i titoli attestanti la conoscenza della lingua italiana*" (doc. 9).

Ciò posto e ribadita la documentalità e non contestazione delle predette circostanze tutte, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento in capo alla ricorrente della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 l. n. 91 del 1992.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile e della non complessità della causa nonché della totale assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e riconosce in capo alla ricorrente _____ nata a _____ in UCRAINA _____ il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 l. n. 91 del 1992 mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- dichiara tenuta e condanna la PA convenuta nel Ministero dell'Interno alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.



Torino, 10.9.2020

Il Giudice
Monica Mastrandrea

